ATTRIBUZIONI DEL MINISTRO DELLA DIFESA, RISTRUTTURAZIONE DEI VERTICI DELLE FORZE ARMATE E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Art. 4

I Capi di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:

a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate e all'Arma dei carabinieri ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3; (1)

b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali; (1)

c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate.

Versione in vigore dal 5 aprile 2000, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa
Estremi	Legge 18 febbraio 1997, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1997

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi dell'articolo 1, comma 1 della medesima legge.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzioni-del-ministro-della-difesa-ristrutturazione-dei-vertici/art-4/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it